



N. 408/17 R.G.Trib.
N. 2897/14 R.G. N.R.

N. 487/19 Sent. del 20/9/19

Data del deposito _____

Comunic. al P.M. ex art. 27 Reg. C.P.P. il _____

Ultima notifica _____

Attestata irrevocabilità il _____

Data di irrevocabilità _____

Redatta scheda il _____

Recupero crediti _____

Estratti Esecutivi al P.M, Questura e D.I.A. il _____

Corpo di reato _____

Estratto esecutivo Ufficio Corpi di Reato _____

Estratto P.M. ex art. 15 il _____

SISTEMA 2/SG CONTRIBUTO UNIFICATO N° 11794/19 *g/b*

Archiviato _____

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In Composizione Monocratica
SENTENZA
MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE
(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Caltanissetta - Sezione Penale - in Composizione Monocratica, dott.ssa Tiziana Mastrojeni alla pubblica udienza del 20/9/19 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

- **ARNONE Giuseppe**, nato ad Agrigento il 6/2/60, ivi residente in via Minerva n. 5, difeso di fiducia dall'avv. D. Principato;

semilibero presente;

IMPUTATO

del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 595 co. I, II e III c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sostenendo, nel corpo del libro denominato "DE BELLO FONZICO", le false accuse meglio descritte nel capo che precede, offendeva la reputazione del giornalista CASTALDO Lelio.

Con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato.

Con l'aggravante dell'offesa recata con il mezzo della stampa.

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

In Agrigento in data antecedente e prossima al 11 settembre 2014.

Identificate le parti civili in:

FONZO Ignazio, nato a Catania il 17/2/60, domiciliato ex lege presso lo studio del difensore di fiducia, avv. V. Lo Presti, del foro di Catania;

CASTALDO Calogero Lelio, nato ad Agrigento il 27/10/63, domiciliato ex lege presso lo studio del difensore di fiducia, avv. G. Aiello, del foro di Agrigento.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. dott.ssa Benfante., conclude chiedendo che l'imputato venga condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione.

Il difensore della parte civile FONZO Ignazio, avv. Di Mattea, in sostituzione dell'avv. Lo Presti, conclude chiedendo che sia affermata la penale responsabilità dell'imputato e deposita comparsa conclusionale e nota spese.

Il difensore della parte civile CASTALDO Calogero Lelio, avv. Aiello, conclude chiedendo che sia affermata la penale responsabilità dell'imputato, deposita comparsa conclusionale e chiede che le spese siano liquidate secondo la normativa vigente.

Il difensore dell'imputato, avv. D. Principato, chiede che l'imputato sia assolto perché il fatto non costituisce reato e deposita memoria scritta.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con decreto di giudizio immediato del 4/4/17 l'imputato è stato chiamato a rispondere in giudizio del reato di diffamazione., secondo le circostanze di tempo, di luogo e di modo meglio descritte sopra.

All'udienza del 25/9/17, accertata la regolarità delle notifiche e la conoscenza da parte dell'imputato del procedimento, il tribunale ne ha dichiarato l'assenza ai sensi dell'art. 420bis c.p.p.

Poi, il procedimento è stato rinviato in ragione del provvedimento presidenziale di assegnazione del procedimento ad altro giudice.

All'udienza del 4/12/17, dinanzi a questo giudice, il tribunale ha dichiarato aperto il dibattimento e ammesso le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 16/4/18, è stata escussa la persona offesa, FONZO Ignazio. Il tribunale ha rigettato la richiesta del difensore dell'imputato di procedere al controesame al termine dell'escussione dei testi a carico e contestualmente al suo esame quale teste a scarico, sottolineando che in siffatte circostanze non è possibile distinguere tra esame e controesame del teste comune all'accusa e alla difesa e avvertendo la difesa dell'imputato che la rinuncia al controesame sarebbe stata intesa come rinuncia tacita all'ulteriore citazione del FONZO come teste a scarico (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9901 del 08/07/1998 Ud. (dep. 17/09/1998) Rv. 213052 – 01: *“In tema di ordine di assunzione delle prove, non essendo espressamente contemplata dalla legge la ipotesi della richiesta concorrente delle parti (nella specie, pubblico ministero e imputato) di esaminare un testimone sulle stesse circostanze, deve ritenersi in tal caso che, non potendosi in concreto distinguere sul piano logico un esame diretto e un controesame, il contraddittorio resta assicurato sempre che la accusa e la difesa siano messe in grado di procedere all'esame, secondo l'ordine che, ai sensi dell'art. 496, comma 1, cod. proc. pen., assegna la precedenza alla pubblica accusa. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato si era rifiutata di procedere all'esame del teste dopo quello effettuato dal pubblico ministero: la S.C. ha in proposito affermato che tale rifiuto ben poteva dal giudice di merito essere messo a fondamento della revoca dell'ordinanza ammissiva del teste, equivalendo il rifiuto della parte privata a rinuncia all'esame del teste)”*). Poi, nulla osservando le altre parti, è stata acquisita la documentazione prodotta dalla parte civile. L'imputato ha reso spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 16/7/18, è stata acquisita la transazione dell'1/2/06 prodotta dal difensore di CASTALDO, nulla osservando le altre parti. Quindi, è stato escusso CASTALDO Calogero Lelio e, poi, su istanza del difensore dell'imputato, in ragione dell'ora tarda, il procedimento è stato rinviato per la prosecuzione del controesame del teste da parte del difensore dell'imputato, con sospensione del termine di prescrizione (77 giorni di sospensione del termine di prescrizione).

All'udienza dell'1/10/18, è proseguito l'esame di CASTALDO Calogero Lelio e il tribunale ha acquisito la memoria del 4/7/12 e il verbale di interrogatorio del CASTALDO del 5/7/12 nell'ambito del procedimento agrigentino n. 3431/12 RGNR, prodotti dalla difesa. Poi, sono stati escussi LOMONACO Sergio, CASTRONOVO Giovanni e CASTRONOVO Luca, mentre è stato revocato l'esame del teste D'ANNA, su rinuncia del PM e nulla osservando le altre parti. Infine, con

l'accordo delle parti, è stato revocato l'esame del teste PECORELLI, acquisendo in sua vece le s.i.t. del 25/3/15. L'imputato ha reso spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 19/11/18, sono stati escussi i testi a discarico GALLO, TROJA e LAMENDOLA e l'imputato si è sottoposto ad esame. Col consenso delle parti, sono state acquisite in via integrativa le s.i.t. rese il 2/7/12 da GALLO Afflitto Riccardo

All'udienza del 21/1/19, è stato escusso il teste a discarico Carlo MOSSUTO e la difesa ha prodotto l'annotazione di P.G. del 6/6/12. Su rinuncia del difensore dell'imputato, nulla osservando le altre parti, il tribunale ha revocato l'ordinanza ammissiva delle prove in relazione ai residui testi a discarico. L'imputato ha reso spontanee dichiarazioni. Il PM ha prodotto documentazione come da indice, senza che le altre parti nulla osservassero.

All'udienza del 15/4/19, il difensore dell'imputato ha depositato istanza di remissione del processo e, essendo il procedimento giunto alla fase delle conclusioni, il tribunale lo ha sospeso ai sensi dell'art. 47 c. 2 c.p.p. Con ordinanza del 9/7/19, la Corte di Cassazione, settima sezione, ha dichiarato totalmente inammissibile la predetta istanza di rimessione.

All'udienza del 15/7/19, il procedimento è stato rinviato su istanza del difensore dell'imputato facente leva su legittimo impedimento per motivi di salute dell'imputato.

All'udienza del 20/9/19, è stata acquisita la sentenza del tribunale di Caltanissetta n. 171/17 del 5/2/18, su sollecitazione della difesa. Quindi, il tribunale ha dichiarato chiusa l'attività istruttoria, utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ivi compresa la produzione difensiva del 16/7/18 (pagg. 80-85 libro "Iudici e tragediatura"), essendone stata chiarita la rilevanza al fine di valutare la credibilità del teste CASTALDO, e invitato le parti a concludere. Il PM ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, le parti civili hanno chiesto che venisse dichiarata la colpevolezza dell'imputato e che lo stesso fosse condannato alla rifusione delle spese sostenute e al risarcimento dei danni, il difensore dell'imputato ha chiesto che l'imputato fosse assolto perché il fatto non costituisce reato. La difesa ha chiesto altresì l'acquisizione delle ulteriori pagine 72-73 del libro "Iudici e tragediatura" ai sensi dell'art. 523 c.p.p., richiesta cui le altre parti si sono opposte e che il tribunale ha rigettato ritenendo che non ricorresse l'eccezionale ipotesi dell'assoluta necessità ai fini della decisione che legittima in questo caso la riapertura dell'attività istruttoria. Poi, l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni e le parti hanno replicato. Quindi, il tribunale si è ritirato in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il tribunale ha dato lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di 90 giorni, in ragione dell'elevato numero di procedimenti definiti in pari data e dell'imminente inizio del congedo obbligatorio di maternità.

2. Passando all'esposizione dei mezzi di prova, la persona offesa, **FONZO Ignazio**, ha riferito di essere entrato in magistratura nel 1989 e, di essere stato in servizio presso la Procura di Agrigento dal 29/1/09 al 9/5/17.

Ha riferito di non conoscere personalmente il giornalista CASTALDO Calogero Lelio. Ha spiegato che, nel periodo in cui aveva prestato servizio ad Agrigento, egli era delegato a intrattenere i rapporti con la stampa e, perciò, si occupava di inviare le mail con le quali convocava i giornalisti accreditati e i cui nominativi erano contenuti in un indirizzario, in occasione delle conferenze stampa che seguivano alle operazioni di polizia .

Ha detto di aver rivisto gli atti relativi al procedimento per estorsione nel quale era stato indagato CASTALDO, chiarendo che il PM che se ne era occupato era Luca SCIARRETTA e che egli si era limitato a vistare la richiesta di archiviazione, nel suo ruolo di aggiunto, trattandosi di indagine nell'ambito di possibili reati contro la P.A. gruppo di reati rispetto ai quali egli aveva la delega. Ha precisato che la notizia di reato era stata acquisita il 7 giugno dalla DIGOS, depositata al protocollo l'8 giugno e il 21 giugno era stata iscritta nel registro delle notizie di reato. Ha detto di non essere a conoscenza del fatto che era stato indagato per abuso di ufficio e violenza privata ai danni di CASTALDO. Ha detto di non avere mai parlato per telefono con CASTALDO.

Ha riferito di non avere mai trattato procedimenti che vedevano come indagato l'imputato, salvo un modello 45 del 2010, nell'ambito del quale aveva rigettato un'istanza di riunificazione di tutti i procedimenti a carico del capo dell'UTC di Agrigento, DI FRANCESCO Sebastiano, per difetto di legittimazione; poi, comunque, egli insieme al collega SCIARRETTA aveva indagato il DI FRANCESCO per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di abusi di ufficio e corruzioni.

Ha riferito che, inizialmente, egli si era mostrato disponibile al colloquio con l'ARNONE, nonostante questi avesse già contenziosi aperti con gli altri magistrati che avevano lavorato prima ad Agrigento. Ha riferito che ARNONE esercitava il diritto di critica, inviando mails, fax, esposti..., accusando di complicità la Procura di Agrigento ogniqualvolta non indirizzava le indagini contro soggetti che egli reputava meritevoli di essere indagati. Ha riferito che, nel 2013, avevano chiesto al Procuratore di Palermo di investire il CSM di una pratica a tutela dei magistrati agrigentini contro ARNONE e che, con una delibera del gennaio 2013, il CSM aveva respinto la richiesta, affermando che ARNONE era un soggetto che non poteva attentare alla serenità e alla credibilità dei Giudici che operavano ad Agrigento, poiché aveva già accumulato molte condanne per diffamazione. Ha riferito di non avere mai querelato ARNONE, mentre lavorava ad Agrigento, al fine di evitare che si creassero situazioni di incompatibilità nella trattazione dei fascicoli, limitandosi a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta laddove ravvisava reati procedibili di ufficio.

Ha detto di avere sentito parlare del libro scritto dall'imputato e intitolato "De Bello Fonzico", in quanto già prima della pubblicazione i colleghi agrigentini gli avevano riferito che ARNONE lo stava promuovendo. Ha confermato di avere querelato l'imputato dopo essere stato trasferito a Catania, tra l'altro per l'esposizione di uno striscione dal contenuto diffamatorio.

Ha raccontato che, nel periodo agrigentino, egli era solito non fare vita mondana, concedendosi solo delle partite di calcio (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 16/4/18; cfr. altresì, documentazione prodotta dalla parte civile in pari data contenente, tra l'altro, la denuncia presentata il 12/4/17 da FONZO con riguardo all'esposizione di uno striscione diffamatorio da parte di ARNONE; la proposta di archiviazione della Prima Commissione del CSM della pratica a tutela dei magistrati agrigentini del 6/12/12, depositata il 28/1/13; l'istanza di riunificazione del procedimento a carico di DI FRANCESCO Sebastiano e il provvedimento di rigetto dell'istanza).

Sentito in udienza **CASTALDO Calogero Lelio** ha riferito di essere, fin dal 2012, direttore del giornale online "Sicilia24h.it" e conduttore della trasmissione dell'emittente televisiva "Teleacras". Ha riferito di conoscere Giuseppe ARNONE, quale ex consigliere comunale, esponente di Legambiente e poiché aveva avuto delle cause per diffamazione ai suoi danni. Ha detto che ARNONE non era mai stato suo difensore, limitandosi in alcune occasioni a sostituire il suo avvocato – Giovanni Castronovo – ovvero a difendere l'amministratore della società che gestiva la televisione.

Ha riferito di essere stato indagato dalla procura di Agrigento per tentata estorsione in danno di GALLO Riccardo, spiegando che si era trattato di un fraintendimento dovuto al fatto che GALLO si era risentito per dei suoi articoli e, per ripicca, si era rivolto al dirigente della DIGOS di Agrigento, Carlo MOSSUTO, il quale aveva avviato l'indagine; tuttavia, lo stesso GALLO non voleva denunciarlo e aveva successivamente ridimensionato i fatti; in tale occasione, CASTALDO si era presentato a rendere interrogatorio insieme all'avvocata Valentina RICCOBENE, facente parte dello studio di ARNONE. Tale indagine era stata poi archiviata, anche in ragione delle dichiarazioni dell'avvocato di GALLO, TROJA.

In relazione alla trasmissione televisiva con l'imputato non andata in onda, CASTALDO ha riferito che, nel corso dello spot televisivo finalizzato a pubblicizzare la trasmissione, ARNONE aveva lasciato intendere che avrebbe approfittato di tale situazione per portare avanti la sua guerra mediatica contro la procura di Agrigento, rea a suo dire di perseguirlo o comunque di tenere comportamenti non consoni. In tale spot, interveniva anche CASTALDO medesimo comunicando la data e l'orario in cui sarebbe stata trasmessa. Ha raccontato che, dopo aver visto tale spot, varie persone gli avevano suggerito di non registrare la trasmissione; inoltre, un sabato pomeriggio, il direttore di Teleacras Giovanni Miccichè lo chiamò dicendogli di vedersi presso la chiesa al villaggio

Peruzzo che voleva parlargli e, una volta lì, gli disse che alla loro televisione non conveniva mettersi contro la Procura di Agrigento e che, se avesse deciso di annullare la trasmissione, lo avrebbe trovato d'accordo; infine, ha riferito che, nel corso di un colloquio telefonico, pure il suo avvocato Giovanni Castronovo lo sconsigliò di registrare la trasmissione, in quanto rischiava di essere denunciato per diffamazione sia lui, sia il direttore dell'emittente televisiva. Ha raccontato che, a seguito di ciò, egli che aveva già delle remore, aveva deciso di non registrare più la trasmissione con ARNONE. Ha detto di aver riferito la sua scelta di non registrare più la trasmissione ad ARNONE, il quale di rimando lo aveva minacciato di menzionarlo in modo offensivo in tutti i suoi spazi autogestiti e in tutti i suoi libri.

Con riguardo all'articolo di giornale cancellato, ha riferito che egli aveva pubblicato un articolo scritto da ARNONE sul magistrato FONZO nella parte più in evidenza del proprio giornale online, ritenendo che non ci fossero gli estremi per una diffamazione; riguardava la circostanza che, in un'udienza in cui ARNONE era imputato, FONZO era intervenuto senza giacca e senza toga; in ogni caso, tra le centinaia di notizie che gli venivano inviate, egli aveva deciso di pubblicarla; tale notizia, proprio perché pubblicata tra quelle più importanti, era rimasta visibile fino alla sera, momento in cui era finita automaticamente in archivio, ove poteva essere ancora letta ove fosse stata ricercata con l'apposito motore di ricerca del giornale; poi, però, nel corso del back up semestrale, nell'ambito del quale il direttore del sito online non stabiliva quali notizie cancellare per fare spazio, la notizia su FONZO era stata cancellata in automatico, insieme ad altre decine di migliaia di notizie.

Ha detto di non conoscere personalmente FONZO e di averlo visto esclusivamente nell'ambito di una conferenza stampa indetta dalla procura di Agrigento, nell'ambito della quale era stato convocato con un'altra trentina di giornalisti.

Ha riferito di non avere ricevuto pressioni da organi istituzionali per non registrare la trasmissione televisiva.

Ha spiegato che i suoi rapporti col direttore di Teleacras, Giovanni Micciché, erano buoni, mentre quelli tra ARNONE e il MICCICHÉ erano vincolati. Nello specifico, in origine i rapporti tra il direttore e l'imputato erano buoni; poi, si erano incrinati perché ARNONE aveva chiesto di pubblicizzare su Teleacras un libro che conteneva un passaggio che colpiva proprio Micciché e, di riflesso, su Teleacras furono registrate delle trasmissioni contro ARNONE; quindi, vi erano state delle cause per diffamazione intentate da ARNONE contro Teleacras e il suo direttore, cui avevano posto fine stilando una transazione, nell'ambito della quale ARNONE si impegnava a rimettere le querele e, in cambio, otteneva spazi autogestiti su Teleacras fino a compensazione delle somme che gli erano state riconosciute a titolo di risarcimento dai tribunali civili. Pertanto, all'epoca dei fatti contestati, ARNONE aveva pieno accesso a Teleacras, tanto che la gente la chiamava "TeleArnone";

difatti, circa un mese dopo la data in cui avrebbero dovuto registrare la trasmissione, ARNONE aveva tenuto uno spazio autogestito su Teleacras, senza conduttore, nel corso del quale aveva trattato degli stessi temi che avrebbero dovuto formare oggetto della trasmissione cancellata.

Ha riferito che la trasmissione da lui condotta si chiamava “Opinioni” e che, a causa delle ristrettezze economiche, l’avevano trasformata in uno spazio autogestito, dove chi veniva intervistato doveva pagare una somma regolarmente fatturata, che tuttavia, nei casi in cui era stato ospite, ARNONE non aveva versato proprio in virtù della transazione.

Ha riferito che SPOTO Giuseppe aveva lavorato per il giornale per un paio di anni e che, però, a lui era già subentrato Luca CASTRONOVO quando era stato eseguito il backup nel corso del quale era stato cancellato l’articolo scritto da ARNONE su FONZO. Ha riferito che Marco LAMENDOLA aveva lavorato sia per il giornale, che per la trasmissione televisiva.

Rispondendo alle domande del difensore dell’imputato, ha detto di non ricordare con precisione se ARNONE lo minacciò dopo che egli aveva deciso di non registrare la trasmissione ovvero dopo che era stato cancellato l’articolo di giornale dal sito online. Ha detto di non ricordare se, prima del “De Bello Fonzico”, ARNONE avesse scritto altri libri in cui trattava le medesime vicende. Ha spiegato che, a causa di un attacco hacker, tutti gli articoli pubblicati dal 2009 sul suo sito risultavano a firma sua e, perciò, di non ricordare se avesse personalmente scritto l’articolo in cui pubblicizzava il libro di ARNONE (Iudici et tragediatura), aggiungendo che, in ogni caso, non ricordava se egli era menzionato nel suddetto libro. Rispetto al procedimento per estorsione, ha confermato che, nel corso dell’interrogatorio, era stato assistito da una collaboratrice di ARNONE, Valentina RICCOBENE; ha detto di non ricordare che ARNONE avesse scritto una memoria nel suo interesse nell’ambito di quel procedimento (cfr. verbale stenotipico dell’udienza del 16/7/18).

Nel visionare la memoria del 4/7/12, ha confermato di avere conferito mandato ad ARNONE nell’ambito del procedimento per tentata estorsione.

Ha ribadito di avere avuto una fortissima litigata con ARNONE, all’esito della quale quest’ultimo lo aveva minacciato, rivangando gli episodi della trasmissione televisiva e dell’articolo di giornale, pur non ricordando di preciso quando si fosse svolta.

Ha detto che lo spot della trasmissione televisiva poi cancellata era andato in onda più del solito, ossia più di dieci giorni, anche perché egli nel frattempo era stato male.

Con riguardo alla cancellazione dell’articolo, ha precisato di non sapere quando ciò si fosse verificato, pur aggiungendo che ciò doveva essere avvenuto o in sede di back up semestrale o a seguito di un attacco hacker tra i tanti che avevano subito (cfr. verbale stenotipico dell’udienza dell’1/10/18).

Esaminando **la transazione dell'1/2/06** emerge che l'avv. Giuseppe Arnone si era impegnato a rinunciare ai giudizi civili per diffamazione instaurati e da instaurare contro l'emittente Teleacras, il suo direttore editoriale Giovanni Micciché e i suoi congiunti ottenendo in cambio l'impegno del Micciché, in nome proprio e dell'emittente, a concedere spazi televisivi a prezzi prestabiliti e da pagare per compensazione con le somme liquidate per i risarcimenti danni che sarebbero stati quantificati dal tribunale nelle cause civili, instaurate da instaurare. Poi, **con nota del 20/10/08**, Giuseppe Arnone aveva comunicato che la somma liquidata dai Tribunali fino a quel momento e che poteva portarsi in compensazione col prezzo degli spazi televisivi concessi era pari a € 24.500,00. Nel rendere **s.i.t. il 5/9/09**, Micciché Giovanni aveva riferito dell'esistenza della transazione con Giuseppe Arnone, spiegando il connesso meccanismo di pagamento degli spazi televisivi per compensazione con le somme liquidate a titolo di risarcimento danni nelle cause per diffamazione (cfr. produzione della parte civile, CASTALDO, del 16/7/18).

Dalla lettura del **verbale di interrogatorio del 5/7/12** è emerso che, nell'ambito del procedimento n. 3431/12 RGNR in cui era indagato per tentata estorsione, CASTALDO aveva confermato la nomina dell'avv. Valentina RICCOBENE come suo difensore di fiducia, nominando in aggiunta pure l'avv. Giuseppe ARNONE. Inoltre, l'avv. RICCOBENE era presente all'interrogatorio nell'ambito del quale CASTALDO si è avvalso della facoltà di non rispondere (cfr. produzione della difesa dell'imputato dell'1/10/18).

Poi, dall'esame della **memoria del 4/7/12** emerge che l'avv. ARNONE aveva redatto una memoria difensiva nell'interesse del CASTALDO, con la quale quest'ultimo professava la propria innocenza rispetto alla contestazione di tentata estorsione e anticipava la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio (cfr. produzione della difesa dell'imputato dell'1/10/18).

Sentita nel corso delle indagini, la vedova di Micciché Giovanni, **PECORELLI Vincenza**, ha riferito che la trasmissione opinioni, previamente pubblicizzata con uno spot, non era mai stata registrata, né tantomeno era stata trasmessa da Teleacras (cfr. verbale di s.i.t. del 25/3/15, acquisito ex art. 431 c. 2 c.p.p. all'udienza dell'1/10/18).

Escusso in dibattimento, **LOMONACO Sergio**, ispettore superiore in servizio presso la Squadra mobile della Questura di Caltanissetta, ha riferito che, nell'ambito del presente procedimento, egli aveva sentito la vedova di Giovanni Micciché, PECORELLI Vincenza, acquisendo presso teleacras lo spot pubblicitario della trasmissione poi non registrata. Inoltre, avvalendosi di un perito della procura, avevano cercato di stabilire le cause della cancellazione dell'articolo dal sito online diretto dal CASTALDO, non riuscendo ad individuarle: ciò anche perché le politiche di auditing di Aruba non consentivano di risalire alle varie attività di inserimento e

cancellazione degli articoli pubblicati sul giornale online (cfr. verbale stenotipico dell'udienza dell'1/10/18).

Sentito in udienza, **CASTRONOVO Giovanni** ha riferito di conoscere CASTALDO, col quale intrattiene un rapporto di amicizia e professionale. Sotto quest'ultimo profilo, ha riferito che gli era capitato di difenderlo in alcuni procedimenti per diffamazione e di sapere che lo stesso era già stato condannato per diffamazione e, di conseguenza, di avergli spesso consigliato di evitare quelle situazioni che si prestavano a provocare una querela da parte di qualcuno. Rispetto alla trasmissione Opinioni che avrebbe dovuto avere come protagonista Giuseppe ARNONE, ha detto di non ricordare di avere espresso un consiglio e, in ogni caso, poiché la trasmissione non era stata ancora girata, ha spiegato che verosimilmente non aveva dato un giudizio tecnico, bensì si era limitato a ribadire il suggerimento generale di evitare le situazioni dalle quali potesse scaturire un'ulteriore querela per diffamazione a suo carico; difatti, in altre occasioni, egli aveva visionato l'articolo/la trasmissione prima che fosse pubblicato/trasmessa in onda, esprimendo un giudizio tecnico sulla configurabilità di una responsabilità per diffamazione a suo carico. Ha precisato che egli non aveva neppure visto lo spot pubblicitario della trasmissione, poiché stava a Palermo e in quel periodo Teleacras aveva problemi col ripetitore di Monte Pellegrino e quindi non la prendeva.

Ha detto che CASTALDO non lo aveva contattato per informarlo di averlo tirato in ballo nell'ambito della sua testimonianza, bensì di essere stato informato delle ragioni della convocazione da parte della squadra mobile di Caltanissetta da ARNONE, col quale intrattiene un rapporto di amicizia.

Ha detto che CASTALDO non gli aveva in alcun modo riferito di pressioni effettuate da FONZO per non registrare la trasmissione con ARNONE.

Ha confermato di avere difeso CASTALDO nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria di Caltagirone, ove si era però fatto sostituire da un collega della zona, verosimilmente Giuseppe ARNONE. Inoltre, rispetto a un procedimento pendente a Roma, egli era stato per un periodo di tempo codifensore del CASTALDO con ARNONE, salvo poi restare nuovamente come unico difensore (cfr. verbale stenotipico dell'udienza dell'1/10/18).

CASTRONOVO Luca ha riferito di avere lavorato come tecnico webmaster per CASTALDO dal maggio-giugno 2012 al luglio 2016. Ha raccontato che egli si occupava della manutenzione del sito, dell'inserimento di banner pubblicitari, della grafica del sito online "Sicilia 24h". Ha spiegato che tale sito si appoggia ad Aruba, che fornisce uno spazio illimitato per caricare le immagini e un data base con spazio limitato per caricare gli articoli; superato lo spazio di memoria disponibile, gli articoli vengono cancellati o comunque persi; in altri termini, tale sito non ha un proprio hardware fisico in cui immagazzina gli articoli, bensì sfrutta il server virtuale di Aruba, che

ha sede a Forlì, per immagazzinare gli articoli. Ha spiegato che si tratta di un sito facilmente aggredibile dagli hacker e di ricordare che, prima del 2012, aveva subito numerosi attacchi hacker. Ha riferito di avere scritto ad Aruba per avere contezza della sorte dell'articolo su FONZO, ma che essi non avevano saputo fornirgli spiegazioni, anche perché, decorso un certo lasso di tempo, essi cancellano gli archivi. Ha spiegato che non c'era più traccia del suddetto articolo e ciò lasciava pensare che esso fosse stato cancellato accidentalmente nel corso del back up periodico o nell'ambito di un attacco hacker; in tal senso, egli ha addotto anche che erano stati rinvenuti pochissimi articoli rispetto a quelli pubblicati il 12/7/12, tanto che ne mancavano 200/300.

Ha detto di non ricordare di preciso quando avesse iniziato a collaborare con CASTALDO, anche perché all'inizio non avevano siglato un contratto, ma che comunque quando si era verificato il problema della cancellazione dell'articolo egli era il webmaster (cfr. verbale stenotipico dell'udienza dell'1/10/18).

Sentito nel corso delle indagini per il procedimento n. 3431/12 RGNR, rispetto alle richieste di denaro di CASTALDO nei suoi riguardi, **GALLO Riccardo** ha riferito di non avere debiti nei riguardi di nessuno e che, dopo la fine delle elezioni amministrative, era stato contattato da LAURETTA Marcella, la quale gli aveva riferito che CASTALDO si era lamentato con lei per essere stato abbandonato dalla compagine politica che aveva vinto le elezioni e di cui lui faceva parte, pur avendo fatto della pubblicità, a fini politici, sul proprio giornale online "Sicilia 24h"; ha detto di essere rimasto stranito, non spiegandosi cosa potesse volere il CASTALDO da lui; in ogni caso, nelle settimane successive, sia la signora LAURETTA, sia il CASTALDO medesimo gli avevano chiarito che si era trattato solo di un equivoco (cfr. verbale di s.i.t. del 2/7/12).

Escusso in dibattimento, GALLO Afflitto Riccardo ha riferito che, nel 2012, era consigliere provinciale nell'ambito della lista civica "Patto per il territorio" che aveva sostenuto l'elezione del sindaco Marco ZAMBUTO; non si era candidato alle comunali del 2012, in ragione dell'incompatibilità tra la carica di consigliere provinciale e consigliere comunale. Ha detto di conoscere da quando era piccolo il dott. Carlo MOSSUTO e di essersi recato in ufficio da lui, insieme all'avvocato Troja, per parlargli di alcune cose personali; ha detto che, verosimilmente, si era recato presso l'ufficio del MOSSUTO per parlargli di questioni professionali nell'estate del 2012, pur non ricordandolo con chiarezza. Ha riferito che CASTALDO non gli aveva mai chiesto 8.000 €, che anche lui era un suo amico di infanzia e che si era trattato di un equivoco, dovuto a quanto gli avevano erroneamente riferito. Ha detto di non conoscere il magistrato FONZO Ignazio (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 19/11/18).

Sentito in dibattimento, **TROJA Luigi** ha riferito di essere amico di GALLO Riccardo. Ha detto che nel 2012 aveva casualmente incontrato GALLO in un bar nei pressi della Questura e che

quest'ultimo gli aveva chiesto di accompagnarlo dal dirigente della Digos, Carlo MOSSUTO; ciò in quanto voleva chiedere a MOSSUTO un consiglio sul come comportarsi col giornalista CASTALDO, che gli avevano riferito fosse arrabbiato col suo gruppo politico per aver fatto degli spot in campagna elettorale e che temeva potesse vendicarsi attaccandolo con degli articoli di stampa. Quindi, si erano recati dal dirigente della Digos, senza appuntamento, e GALLO aveva cominciato il suo racconto in maniera confusa, ma era stato quasi subito fermato dal MOSSUTO, il quale gli aveva detto che avrebbe continuato a sentirlo se avesse voluto fare denuncia, invitandolo altrimenti a lasciare l'ufficio e andarsene. Poi, dopo qualche settimana, GALLO gli aveva riferito di non avere più sporto denuncia, poiché tutta la storia si era rivelata un equivoco (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 19/11/18; cfr. verbale di s.i.t. del 6/7/12, prodotte dalla procura all'udienza del 21/1/19).

Sentito in dibattimento, **LA MENDOLA Marco Beniamino** ha riferito di avere un rapporto fantastico con l'avv. ARNONE, il quale aveva assistito legalmente e umanamente la sua famiglia in occasione della morte per incidente stradale di sua sorella. Ha riferito che nel 2012 lavorava per Teleacras quale operatore video, montaggista e cameraman televisivo. Ha detto di avere registrato presso lo studio dell'avv. ARNONE lo spot della trasmissione poi annullata e che lo stesso era stato trasmesso per un mese, mentre di solito le trasmissioni erano pubblicizzate per pochi giorni. Ha riferito che, davanti a lui, Micciché aveva detto che CASTALDO non aveva più voluto registrare la trasmissione perché aveva ricevuto pressioni dalla procura e che, tuttavia, il direttore si era dichiarato disponibile a girare comunque la trasmissione senza conduttore, in quanto non era solito fare censure nella sua televisione. Infine, ha confermato di avere parlato di questa vicenda con ARNONE e di essere arrivato in tribunale a deporre con lui (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 19/11/18).

MOSSUTO Carlo, vicequestore della Polizia di Stato, ha riferito che il 6/6/12 RICCARDO Gallo, il quale ricopriva una carica politica, si presentò nel suo ufficio e riferì di avere subito un tentativo di estorsione da parte del giornalista CASTALDO, senza però formalizzare una denuncia. Quindi, egli aveva redatto un'annotazione di P.G. e l'aveva inviata alla Procura di Agrigento. Poi, il PM titolare del fascicolo gli aveva fatto una delega di indagini, nell'ambito della quale furono sentiti GALLO, l'avvocato TROJA, la sig.ra LAURETTA Marcella e fu interrogato CASTALDO. Ha precisato di conoscere GALLO, in quanto entrambi sono di Agrigento, ma di non intrattenere rapporti amicali con lui e di non ricordare di averlo mai incontrato nel proprio ufficio in altre occasioni. Ha specificato che il PM titolare del fascicolo era il dott. Sciarretta. Infine, ha chiarito di avere trasmesso l'annotazione al dott. FONZO, seguendo la prassi secondo cui, quando un procedimento penale non era ancora incardinato e non c'era un PM di riferimento, essi erano soliti inviare le notizie di reato al procuratore aggiunto delegato al gruppo di reati nel cui novero rientrava

quello oggetto di comunicazione (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 21/1/19; cfr. annotazione di P.G. del 6/6/12).

Dalla visione degli **atti del procedimento penale n. 3431/12** emerge che la denuncia per tentata estorsione era pervenuta in procura l'8/6/12 ed il procedimento era stato iscritto il 21/6/12 e assegnato al PM Luca SCIARRETTA. Inoltre, nel corpo della richiesta di archiviazione del 27/11/12, il PM dà atto che la notizia di reato è infondata, alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalle altre persone informate sui fatti che non riferiscono di fatti penalmente rilevanti, e che la stessa notizia di reato emergerebbe esclusivamente dall'annotazione del 6/6/12, sulla quale l'ufficiale di P.G. non potrebbe riferire in ragione del divieto di cui all'art. 195 c.4 c.p.p. e dalla quale in ogni caso trasparirebbe esclusivamente una condotta inquadabile nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p. per la quale difetta la condizione di procedibilità costituita dalla querela. Risulta, poi, che il procedimento è stato archiviato con decreto dell'8/3/13 (cfr. produzione documentale del P.M. del 21/1/19).

Dall'esame degli **atti del procedimento penale n. 2897/14 RGNR** emerge che, con atto del 13/5/15, la Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico di FONZO Ignazio per i reati di cui agli artt. 610 e 323 c.p., che sarebbero stati consumati in danno di CASTALDO Lelio Calogero secondo quanto denunciato da Giuseppe ARNONE. Ciò in quanto, *in primis*, CASTALDO aveva negato di avere subito delle minacce da FONZO per non registrare la trasmissione televisiva in cui ARNONE avrebbe dovuto fornire spiegazioni in ordine a una vicenda giudiziaria che lo riguardava ovvero per rimuovere il comunicato su "Fonzo descamisados" dal giornale online "Sicilia 24h". *In secundis*, l'avv. del CASTALDO, CASTRONOVO Giovanni aveva confermato di avere in più occasioni, anche alla presenza del proprietario della rete televisiva Giovanni MICCICHÉ, suggerito al suo assistito di non esporsi registrando trasmissioni televisive ove venivano lanciate accuse nei confronti di chicchessia, tenuto conto delle precedenti condanne riportate dal CASTALDO per fatti analoghi; inoltre, rispetto alla trasmissione televisiva che avrebbe dovuto registrare con ospite ARNONE, CASTRONOVO non escludeva di potere averne parlato per telefono, sebbene non ricordasse quando ciò si fosse verificato. In terzo luogo, mediante gli accertamenti tecnici effettuati sul sito online "Sicilia 24h" non erano riusciti a reperire l'articolo incriminato, né a ricostruire le varie attività di cancellazione e inserimento degli articoli pubblicati. Da ultimo, pur essendo stato appurato che CASTALDO era stato indagato per estorsione in danno di GALLO Riccardo, il PM ha sottolineato che tale procedimento era stato archiviato già con richiesta del 27/11/12 e, perciò, CASTALDO non aveva motivo di negare le minacce subite da FONZO.

Con ordinanza di archiviazione del 9/10/15, il g.i.p. di Caltanissetta ha rigettato l'opposizione alla richiesta di archiviazione. Ha sottolineato che ARNONE e CASTALDO avevano fornito una

ricostruzione degli accadimenti relativi all'annullamento della trasmissione diametralmente opposta e che la tesi di ARNONE peccava della mancata specificazione del contenuto delle minacce formulate da FONZO a CASTALDO per convincerlo a non registrare la trasmissione televisiva, considerato che in quel momento CASTALDO non era in alcun modo indagato dalla Procura di Agrigento; d'altro canto, la tesi di CASTALDO aveva ricevuto conferma dalle dichiarazioni di CASTRONOVO e, in ogni caso, la scelta del CASTALDO di non registrare la trasmissione appariva ragionevole, nel suo essere orientata ad evitare ulteriori querele per diffamazione, tanto da non aver suscitato meraviglia neppure nell'ARNONE, che nel periodo immediatamente successivo aveva continuato ad essere il suo avvocato; quindi, ha ritenuto non necessario procedere agli approfondimenti istruttori costituiti dal verificare se, nel periodo antecedente al febbraio 2012, ARNONE avesse effettuato attacchi mediatici contro la Procura di Agrigento ovvero appurare se fosse stata comunque registrata una trasmissione autogestita dall'ARNONE o effettuare un confronto tra ARNONE e il CASTALDO. Rispetto alla cancellazione del comunicato dal sito "Sicilia 24h" il gip ha evidenziato che la consulenza tecnica aveva appurato che tale articolo non era più presente nel sito, ma non era riuscita a ricostruire le operazioni di inserimento e cancellazione dal sito e a verificare se la cancellazione dell'articolo fosse dipeso o meno da un atto volontario del CASTALDO; inoltre, il gip ha posto in rilievo che l'articolo – trattando un'udienza svoltasi l'11/7/12 - era stato pubblicato quando CASTALDO era già a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico per estorsione, essendosi presentato per rendere interrogatorio il 5/7/12, e, per l'effetto, ha ritenuto perlomeno problematico sostenere che in quel momento CASTALDO si trovasse nelle mani del FONZO, in quanto in tal caso avrebbe dovuto prudenzialmente evitare di pubblicare l'articolo anche una sola volta; da ultimo ha sottolineato che, anche laddove CASTALDO avesse intenzionalmente cancellato il comunicato, tale comportamento sarebbe giustificabile, quale forma di autotutela del giornalista che abbia ripensato l'accaduto e non necessariamente quale conseguenza dell'intervento di un autorevole P.M., che, tra l'altro avrebbe dovuto agire in tempi ristrettissimi, essendo la cancellazione intervenuta in poche ore, secondo quanto riferito da ARNONE. Infine, ha reputato non rilevante il fatto che CASTALDO non ricordasse di essere stato indagato per estorsione, trattandosi tra l'altro di procedimento che, al momento della sua audizione, era stato già archiviato

Mediante la consulenza tecnica d'ufficio, commissionata dal PM, ad ARMATORE Vincenzo Antonio è stato appurato che: non era presente, presso il sito del giornale "Sicilia 24h", l'articolo intitolato Fonzo "descamisados"; non era possibile determinare nel dettaglio le operazioni di inserimento e cancellazione dal sito, essendo il servizio di auditing non attivo presso tale sito ad opera della ditta Aruba; la mancanza dell'articolo sul sito, secondo quanto dichiarato dal webmaster dello stesso sito CASTRONOVO Luca, potrebbe essere stata causata da un problema tecnico dovuto

al passaggio dei dati da un server all'altro del gestore Aruba (cfr. produzione documentale del P.M. del 21/1/19).

Nel rendere **spontanee dichiarazioni**, l'imputato ha riferito, tra l'altro, che la sua persecuzione giudiziaria da parte della procura agrigentina era cominciata nel 2011, dopo che egli aveva sostenuto la candidatura di Giovanni Salvi a procuratore della Repubblica di Catania, anziché di Giuseppe Gennaro, amico fraterno di Fonzo. In particolare, pochi giorni dopo la nomina di Salvi quale procuratore di Catania, la procura di Agrigento aveva avviato un'indagine contro di lui per estorsione, manipolando le dichiarazioni rese da una sua amica e cliente (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 16/4/18). L'imputato ha riferito, inoltre, che, dopo la cancellazione della trasmissione televisiva avvenuta nel febbraio 2012, egli era rimasto in ottimi rapporti con Lelio CASTALDO, tanto da assumerne la difesa in più processi, tra cui quello per estorsione, e che, solo dopo l'ulteriore episodio della cancellazione dell'articolo su FONZO dal giornale online del luglio 2012, egli aveva interrotto i rapporti col CASTALDO (cfr. verbale stenotipico dell'udienza dell'1/10/18).

Ha spiegato che la trasmissione televisiva che fu annullata avrebbe dovuto avere ad oggetto il procedimento in cui egli era indagato per estorsione in danno di una sua cliente e amica; lo spot registrato e mandato in onda era stato girato nel suo studio; il direttore della rete era entusiasta della trasmissione, perché riteneva avrebbe avuto moltissima audience, in quanto si sviscerava la vicenda giudiziaria che aveva colpito un cittadino agrigentino che era stato fino ad allora simbolo di legalità; per questo, lo spot era andato in onda per un mese. Tuttavia, un sabato, CASTALDO gli chiese di aggiungerlo all'hotel Colleverde e gli spiegò che non intendeva più girare la trasmissione, perché FONZO non voleva che la trasmissione fosse girata ed egli non voleva mettersi contro di lui; egli non si era arrabbiato, addebitando tale atteggiamento alla mancanza di coraggio da parte del CASTALDO. Poi, alla presenza del collaboratore LA MENDOLA, ne aveva parlato col direttore della rete, il quale gli aveva detto di avere appreso che CASTALDO non voleva più girare la trasmissione perché spaventato della procura e si era dichiarato disponibile a girare una trasmissione senza di lui.

In merito alla pubblicazione dell'articolo su "FONZO descamisados", ha riferito che egli si era arrabbiato con CASTALDO perché aveva pubblicato la notizia dell'udienza in cui era indagato, dando spazio al punto di vista contrario al suo, nonostante egli lo stesse assistendo in più giudizi, mentre non aveva pubblicato il suo comunicato; quindi, CASTALDO si era fatto mandare il suo comunicato e lo aveva pubblicato. Tuttavia, il sabato seguente, nel verificare i commenti che erano stati fatti alla notizia, ARNONE si era accorto che il comunicato era stato cancellato dal sito e aveva chiesto spiegazioni al CASTALDO, il quale aveva addotto un problema tecnico, ma non si era

offerto di pubblicarla di nuovo; a quel punto, ARNONE aveva intuito che la cancellazione della notizia era intenzionale e rientrava nell'accordo con FONZO per ottenere l'archiviazione del procedimento penale per estorsione a suo carico; perciò, aveva detto al CASTALDO che avrebbe raccontato nei suoi futuri libri tanto le vicende relative alla trasmissione annullata, quanto quelle del comunicato sradicato; a sostegno della tesi dello scambio, ha sottolineato come nella sua annotazione MOSSUTO aveva scritto che gli erano stati mostrati degli sms, sul cui reperimento le successive indagini non si erano più soffermate, e che l'annotazione era stata inviata a FONZO e non genericamente alla Procura di Agrigento.

Infine, ha riferito che delle medesime vicende aveva parlato non solo nel "De bello Fonzico", ma anche in due libri scritti precedentemente, quando Micciché era vivo, ossia "iudici et tragediatura" e "Ingiustizia e minchiate", senza che CASTALDO sporgesse querela.

Ha riferito che altri giornalisti sarebbero stati minacciati da FONZO e dal procuratore DI NATALE. In particolare, tali magistrati avrebbero negato delle interviste a quei giornalisti che avevano dato spazio ad ARNONE nei loro servizi, come Davide SARDO o Carmelo SARDO (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 19/11/18).

Con riguardo al procedimento penale per tentata estorsione a carico del CASTALDO, Arnone ha censurato la circostanza che la P.G. non avesse fatto chiarire a GALLO Riccardo se egli avesse o meno subito minacce a fronte della pretesa pecuniaria del CASTALDO. Più in generale, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai soggetti escussi in quel procedimento fossero viziate in ragione dell'accordo concluso tra CASTALDO, la Procura di Agrigento e GALLO per archiviare il procedimento, in cambio dei servizi del CASTALDO, quale l'annullamento della trasmissione o la cancellazione del comunicato (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 21/1/19).

Rispetto alle modalità con le quali FONZO avrebbe esercitato pressioni sul giornalista CASTALDO per convincerlo a non registrare la trasmissione, l'imputato ha dichiarato: *"quando il Castaldo a febbraio si tira indietro perché riceve la pressione di Fonzo, io comprendo che, come si suol dire, il coraggio non si può acquistare in farmacia, e questa pressione che lui ha ricevuto, ma poi le pressioni non è che si ricevono con una telefonata diretta di Fonzo a lui, Fonzo che se lo convoca, le pressioni si fanno in modo molto più soft, si chiama il fratello di Castaldo, ad esempio, che sul suo giornale in continuazione ha fughe di notizie a favore della Procura di Agrigento, o si chiama un'altra persona e gli si dice, proprio, l'ha faresti 'sti intervista, non è gradita dal Dottor Fonzo, pensa che Arnone sbaglierebbe a parlare, se si può evitare di fare 'sti intervista, evita"*.

Ha eccepito che CASTALDO non sarebbe credibile, perché avrebbe negato l'esistenza tra loro di un rapporto, personale e professionale, fino al luglio 2012, perché le sue dichiarazioni non sarebbero state confermate dall'avv. CASTRONOVO e perché avrebbe sporto querela solo quando

l'altro teste chiave, MICCICHÈ, era defunto, nonostante ARNONE avesse già raccontato le medesime vicende nel libro "Iudici et tragediatura" (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 20/9/19).

In effetti, dalla lettura per estratto del libro "**Iudici et tragediatura**" emerge che ARNONE aveva trattato, con toni offensivi della reputazione del CASTALDO e del FONZO, le vicende inerenti la trasmissione televisiva annullata e il comunicato cancellato già in quello scritto, stampato nel mese di agosto 2012 (cfr. produzione difensiva del 16/7/18).

Con **sentenza del 4/12/17**, irrevocabile il 19/4/18, il g.u.p. di Caltanissetta ha assolto per assenza dell'elemento psicologico ARNONE Giuseppe dal reato di calunnia e, in particolare, dall'accusa di avere incolpato, pur sapendolo innocente, il procuratore aggiunto di Agrigento, dott. Ignazio Fonzo, del reato di concussione o comunque induzione indebita a dare o promettere utilità, con memoria depositata al GUP presso il Tribunale di Agrigento il 2/12/13 ed indirizzata al Procuratore di Agrigento e di Caltanissetta nonché al Procuratore Generale di Palermo, incolpando falsamente FONZO di avere costretto e/o indotto il giornalista CASTALDO Lelio, facendo leva su un'attività di indagine che la Procura di Agrigento stava conducendo nei confronti del giornalista per il reato di estorsione a: obliterare dalla memoria del giornale online Sicilia 24h, di cui il CASTALDO era direttore, un comunicato dello stesso ARNONE, in cui quest'ultimo denunciava la condotta tenuta dal dott. Ignazio FONZO in un'udienza presso il Tribunale di Agrigento; omettere di realizzare un'intervista in cui l'ARNONE avrebbe dovuto esporre considerazioni in merito alle "anomalie persecutorie" di una inchiesta giudiziaria che lo vedeva coinvolto, intervista da trasmettere durante un programma televisivo condotto dal CASTALDO presso l'emittente TELEACRAS. Ciò in quanto il g.u.p. nisseno ha ritenuto che difettesse in capo all'ARNONE la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. In particolare, ha ritenuto "*come alcuna emergenza probatoria confermi quanto dichiarato dal CASTALDO sulla vicenda dell'omessa registrazione dell'intervista all'ARNONE, sicché, non potendo affatto escludersi che i fatti siano andati proprio come quest'ultimo li ha ricostruiti, e comunque non essendo emersa prova del contrario, deve convenirsi – qualora si voglia ritenere che i contenuti della memoria del 2.12.2013 siano anche sulla prospettazione delle ragioni dell'omessa registrazione dell'intervista astrattamente idonei ad integrare il reato di calunnia – sul fatto che in capo all'ARNONE difettesse l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 368 c.p., nello specifico sotto il profilo della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, il dottore Ignazio FONZO*"; in tal senso ha sottolineato che: l'avv. CASTRONOVO non poteva avere suggerito di annullare l'intervista, atteso che la trasmissione non era stata ancora registrata e non poteva valutarne il contenuto in termini tecnici; dopo la registrazione e la trasmissione dello spot, risulterebbe anomalo che CASTALDO avesse deciso di consultarsi col

proprio legale sull'opportunità di realizzare l'intervista; LA MENDOLA Marco avrebbe smentito CASTALDO, riferendo che il direttore della rete Teleacras, MICCICHÉ, aveva detto in sua presenza che CASTALDO aveva fatto dietrofront perché la procura non gradiva e comunque aveva messo a disposizione la rete per registrare la trasmissione, sebbene sotto forma di spazio autogestito. Parimenti, il g.u.p. ha ritenuto che difettesse la consapevolezza in capo all'ARNONE dell'innocenza dell'incolpato rispetto alla cancellazione del comunicato, tenuto conto delle inconsistenti giustificazioni fornite dal CASTALDO sulla ragione della cancellazione del comunicato stampa, della non palesata volontà del CASTALDO di procedere a una nuova pubblicazione dello stesso e della contestuale pendenza presso la procura di Agrigento di un procedimento penale per estorsione a carico del CASTALDO (cfr. produzione del PM del 20/9/19).

3.1. Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, si ritiene raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dell'imputato per il fatto contestato.

Il fatto e l'autore

All'imputato è contestato di avere offeso la reputazione del giornalista CASTALDO Lelio, mediante la pubblicazione del libro denominato "DE BELLO FONZICO", raccontando che lo stesso era stato costretto e/o indotto dal procuratore FONZO Ignazio, che avrebbe fatto leva su un'attività di indagine che la Procura di Agrigento stava conducendo nei suoi confronti per il reato di estorsione: a obliterare dalla memoria del giornale online Sicilia 24h, di cui il CASTALDO era direttore, un comunicato dello stesso ARNONE, in cui quest'ultimo denunciava la condotta tenuta dal dott. Ignazio FONZO in un'udienza presso il Tribunale di Agrigento; a omettere di realizzare un'intervista in cui l'ARNONE avrebbe dovuto esporre considerazioni in merito alle "anomalie persecutorie" di una inchiesta giudiziaria che lo vedeva coinvolto, intervista da trasmettere durante un programma televisivo condotto dal CASTALDO presso l'emittente TELEACRAS.

In effetti, la prova della sussistenza del fatto contestato e della sua commissione da parte dell'imputato è documentale, ricavandosi dalla lettura delle pagine 83-84 del "De Bello Fonzico": *"Già, occorre chiarire molte cose. Fonzo è gravato anche di altri indizi di comportamenti delittuosi gravissimi. Siamo a Febbraio 2012. L'emittente Teleacras manda in onda, per un centinaio di volte, per quasi un mese di fila, uno spot che annuncia l'attesissima intervista di un'ora del giornalista Lelio Castaldo a Giuseppe Arnone. L'intervista avrà per oggetto la difesa di Arnone dalle accuse della procura di Agrigento relative all'estorsione che Arnone avrebbe posto in essere in danno dell'amica Maria Grazia Di Marco. La città attende con grande interesse quella trasmissione televisiva. Ed ecco che improvvisamente il giornalista Lelio Castaldo, letteralmente terrorizzato, chiama Arnone al telefono per incontrarlo d'urgenza. I due si incontrano e Castaldo comunica che la trasmissione non si può fare perché Fonzo lo ha chiamato e gli ha comunicato, negli stessi termini*

dei Bravi a Don Abbondio, che quella trasmissione non si ha da fare. Secondo il codice penale italiano, siamo in presenza di un reato di concussione, esattamente lo stesso reato contestato a Berlusconi per avere abusato del suo potere ed ottenere la liberazione della minorenni Ruby. Pochi mesi dopo, siamo a metà luglio 2012, la scena si ripete. Arnone, che è il legale che assiste Lelio Castaldo in processi, ottiene da Lelio Castaldo la pubblicazione sul suo giornale on line un comunicato relativo al comportamento di Fonzo in udienza, comunicato che Fonzo non gradisce. Nel giro di poche ore il comunicato sparisce completamente, viene sradicato, scompare dall'archivio on line. Scompare dall'archivio, unico caso nella storia di quel giornale, e più in generale, del giornalismo on line. Arnone litiga con Castaldo, comprende ed apprende che il comunicato è sparito per un intervento censorio simile a quello della trasmissione di febbraio, ed in conseguenza di ciò Arnone rinuncia a tutti gli incarichi professionali in virtù dei quali assisteva il giornalista: Arnone non tollera la viltà di quei comportamenti seppur imposti, con ogni evidenza, da potenti, alias da Fonzo. E quando avviene quest'ultimo episodio il sig. Lelio Castaldo è pure indagato dalla procura di Agrigento per aver tentato di estorcere, con minacce, denaro ad un esponente politico impegnato in campagna elettorale. È certamente una coincidenza ma merita verifica: prima che il comunicato di Arnone, in quel luglio 2012, sparisse dal giornale online di Lelio Castaldo, l'inchiesta per l'estorsione suo carico sembrava viaggiare a tamburo battente, poi è sparita, evaporata, esattamente come il comunicato di Arnone”.

Il dolo

La pubblicazione del “De Bello Fonzico” da parte dell'imputato è stata posta in essere con la consapevolezza e volontà di divulgare notizie idonee a incidere negativamente sulla reputazione del giornalista Lelio Castaldo e del magistrato Fonzo Ignazio.

A tale conclusione conduce non solo l'oggettiva valenza offensiva e diffamatoria delle notizie divulgate dall'Arnone, ma anche il loro essere accompagnate da espliciti giudizi negativi nei riguardi delle persone offese, l'uno accusato di condotte “delinquenziali” e l'altro di “viltà”.

La non configurabilità della scriminante del diritto di cronaca e di critica

La condotta posta in essere da Giuseppe ARNONE non è stata compiuta nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, che rientrano nel diritto alla libera manifestazione del pensiero e di stampa sancito dall'art. 21 Cost., in quanto si è sostanziata nell'esposizione di fatti che lo stesso autore sapeva non corrispondere al vero.

Com'è noto, secondo la giurisprudenza (Cass 18.10.84, n. 5259), la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore può considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporta responsabilità civile o penale per violazione del diritto all'onore in presenza di tre condizioni:

1) La verità o verosimiglianza della notizia (continenza sostanziale). Sussiste quando il giornalista verifica la veridicità della notizia data, con la conseguenza che rileva non solo la verità oggettiva ma anche quella putativa. Riguarda gli elementi primari della notizia (es. anche il titolo fuorviante di un articolo) e non gli elementi secondari, quando tutti gli elementi primari consentono di formare conoscenza corretta. La giurisprudenza ritiene che questo requisito manchi nei casi di reticenza, cioè quando pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti.

2) La pertinenza. È l'esistenza di pubblico interesse alla conoscenza della notizia.

3) La continenza (cd. continenza formale). È l'obiettiva e serena esposizione della notizia, che non eccede lo scopo informativo da conseguire ed è improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta. Perciò, manca sia quando si procede con offese dirette, sia quando si effettuano accostamenti subdoli o si usano toni sproporzionati per mettere in cattiva luce un soggetto (es. il sottinteso sapiente, in cui il giornalista usa un'espressione sapendo che il lettore la intenderà in senso diverso o addirittura opposto; es. vere e proprie insinuazioni).

Ad avviso della pacifica giurisprudenza, pure il diritto di critica soggiace ai predetti presupposti, che tuttavia sono più elastici, in quanto:

1) la verità o verosimiglianza deve essere accertata rispetto al dato fattuale presupposto sul quale si aggancia l'espressione del pensiero critico, non potendo invece essere valutati in termini di verità/falsità i commenti critici (cfr. Cass. pen. Sez. V Sent., 17/11/2017, n. 8721 (rv. 272432): "*In tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica*").

2) la pertinenza deve intendersi come interesse pubblico alla conoscenza dell'interpretazione del fatto;

3) la continenza ha minor rilievo e sono dunque ammesse espressioni pungenti o violente, ma con il limite del rispetto della dignità personale del soggetto criticato (es. non deve attenere a caratteristiche psico-fisiche del soggetto o a fatti estranei all'attività del soggetto; né deve trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato).

Nel caso che ci occupa, l'imputato ha volontariamente rappresentato i fatti in maniera non corrispondente al vero, al fine di indurre il lettore a condividere il suo giudizio critico dell'operato del CASTALDO e del FONZO, rappresentati rispettivamente quale giornalista codardo e magistrato concussore.

Nello specifico, con riguardo all'annullamento della trasmissione televisiva, nel "De bello Fonzico", l'imputato ha scritto che CASTALDO gli avrebbe riferito di avere ricevuto una telefonata da FONZO, con la quale gli sarebbe stato intimato di non fare la trasmissione (*"I due si incontrano e Castaldo comunica che la trasmissione non si può fare perché Fonzo lo ha chiamato e gli ha comunicato, negli stessi termini dei Bravi a Don Abbondio, che quella trasmissione non si ha da fare"*). In realtà, più volte, nel rendere spontanee dichiarazioni, l'imputato ha spiegato che CASTALDO si sarebbe limitato a riferirgli di avere subito pressioni da FONZO, senza specificare il modo in cui le stesse si sarebbero perfezionate (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 19/11/18). Addirittura, lo stesso imputato ha esplicitato di essere consapevole che verosimilmente tali pressioni non erano state esercitate in maniera diretta dal FONZO, bensì avvalendosi di altre persone vicine alla Procura, quale il fratello del giornalista, che avrebbero chiesto al CASTALDO di non registrare la trasmissione perché non gradita dal procuratore Fonzo, in quanto con molta probabilità ARNONE avrebbe esasperato i toni (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 20/9/19). È evidente che la manipolazione operata dall'imputato colpisce il nucleo essenziale della notizia-presupposto, in quanto le diverse modalità con le quali sarebbero state esercitate le pressioni da parte della Procura incidono sulla possibilità di ipotizzare o meno una condotta concussiva in capo al FONZO.

Analogamente, con riguardo alla sparizione del comunicato dal giornale online "Sicilia 24h", nel "De bello Fonzico", l'imputato ha scritto di aver "appreso" che il comunicato era scomparso a seguito di pressioni da parte del Procuratore FONZO, come se qualcuno gli avesse riferito tale circostanza (*"Arnone litiga con Castaldo, comprende ed apprende che il comunicato è sparito per un intervento censorio simile a quello della trasmissione di febbraio"*). In dibattimento, invece, l'imputato ha sempre detto che CASTALDO aveva giustificato la sparizione adducendo un problema tecnico e di avere autonomamente dedotto che la sparizione del comunicato non potesse essere accidentale (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 19/11/18).

Inoltre, nel "De Bello Fonzico", l'imputato ha scritto che, prima della sparizione del comunicato, l'indagine della procura di Agrigento a carico di CASTALDO per estorsione procedeva in maniera spedita, mentre poi si era arrestata improvvisamente (*"È certamente una coincidenza ma merita verifica: prima che il comunicato di Arnone, in quel luglio 2012, sparisse dal giornale online di Lelio Castaldo, l'inchiesta per l'estorsione suo carico sembrava viaggiare a tamburo battente, poi è sparita, evaporata, esattamente come il comunicato di Arnone"*). Tuttavia, dall'esame degli atti del procedimento penale n. 3431/12 risulta smentita la tesi della coincidenza temporale tra le vicende del comunicato e quelle del procedimento a carico del giornalista: difatti, tanto la persona offesa (GALLO Riccardo), quanto le altre persone informate sui fatti avevano già reso dichiarazioni totalmente disculpanti del CASTALDO prima che si svolgesse l'udienza in merito alla quale

ARNONE aveva scritto il comunicato Fonzo “descamisado” (avvenuta l’11/7/12); inoltre, solo molti mesi dopo rispetto alla pubblicazione del comunicato, era stata presentata la richiesta di archiviazione del procedimento a carico del CASTALDO (il 27/11/12) e, dopo il decorso di ulteriori mesi, la stessa richiesta era stata accolta (l’8/3/13).

Anche in questo caso l’alterazione delle circostanze di fatto da parte di ARNONE non è neutra bensì idonea ad orientare il giudizio del lettore in maniera corrispondente allo scrittore, convincendolo del fatto che la sparizione del comunicato sia frutto di un ulteriore intervento da parte del magistrato e insinuando in lui il dubbio che tale intervento si inserisca nell’ambito di un accordo corruttivo col giornalista.

Più in generale, per screditare le figure di CASTALDO e di FONZO, ARNONE ha messo insieme una congerie di circostanze, alcune delle quali false (es. in relazione alla coincidenza temporale tra le sorti del comunicato e quelle dell’indagine a carico del giornalista) e altre non dotate di sufficiente obiettività e riscontro (es. in relazione all’impiego, in qualunque modo, di pressioni da parte del pubblico ministero nei riguardi del giornalista, l’imputato stesso ha ammesso che la sua unica fonte sarebbe stata il CASTALDO e che lo stesso potrebbe anche avere inventato la circostanza per giustificare il proprio revirement: cfr. verbale stenotipico dell’udienza del 20/9/19), così violando il presupposto della veridicità della notizia propalata.

Pertanto, non può operare la scriminante del diritto di cronaca e di critica, proprio perché non risulta rispettato il canone fondamentale della continenza sostanziale.

Il rapporto con la sentenza del 4/12/17 del g.u.p. di Caltanissetta

Come sopra anticipato, con sentenza del 4/12/17, irrevocabile il 19/4/18, il g.u.p. di Caltanissetta ha assolto per assenza dell’elemento psicologico ARNONE Giuseppe dal reato di calunnia e, in particolare, dall’accusa di avere incolpato, pur sapendolo innocente, il procuratore aggiunto di Agrigento, dott. Ignazio Fonzo, del reato di concussione o comunque induzione indebita a dare o promettere utilità, con memoria depositata al GUP presso il Tribunale di Agrigento il 2/12/13; in particolare, il g.u.p. ha ritenuto che difettesse la consapevolezza da parte di ARNONE dell’innocenza dell’incolpato, il dottore Ignazio FONZO (cfr. produzione del PM del 20/9/19).

Orbene, l’accertamento contenuto in tale sentenza non pone problemi di compatibilità logica con l’affermazione della responsabilità per il reato di diffamazione che ci occupa, in primo luogo, perché quest’ultimo è stato commesso con una condotta distinta (ossia, mediante la pubblicazione del “De Bello Fonzico” anziché con la memoria difensiva del 2/12/12).

In secondo luogo, non si pongono conflitti di ordine logico in ragione del differente dispiegarsi dell’elemento psicologico nel reato di cui all’art. 595 c.p.: difatti, *“In tema di diffamazione l’errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude*

il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa” (cfr. Cass. Pen Sez V n. 47973 del 7/10/2014). Perciò, per escludere il reato di diffamazione oggetto del presente procedimento, non è sufficiente accedere alla tesi del g.u.p. nisseno secondo cui ARNONE ignorava in buona fede l'innocenza dell'incolpato (innocenza che deve essere data per assodata in ragione della conclusione con l'archiviazione del procedimento penale a carico del magistrato), dovendosi altresì appurare che egli abbia divulgato le notizie in suo possesso nel rispetto dei limiti intrinseci del diritto di cronaca e di critica: accertamento che, come sopra messo in luce, si conclude con esito negativo. In altri termini, l'accertamento contenuto nella predetta sentenza investe il profilo delle valutazioni/opinioni critiche espresse dall'ARNONE tanto nella memoria difensiva, quanto nel libro, ma non si confronta col profilo della veridicità delle notizie rappresentate nel libro e costituenti il sostrato delle conclusioni critiche espresse: a prescindere da quale fosse il convincimento di ARNONE sulla colpevolezza di FONZO in ordine al compimento di condotte finalizzate a costringere il giornalista CASTALDO ad annullare la trasmissione del febbraio 2012 e a cancellare il comunicato del luglio 2012, nel “De Bello Fonzico”, egli ha scientemente e volontariamente rappresentato fatti offensivi della reputazione di FONZO e di CASTALDO, non corrispondenti al vero, al fine di indurre il lettore a condividere il suo giudizio sulla rilevanza penale delle condotte del FONZO e, per l'effetto, ha travalicato i limiti del diritto di cronaca e di critica.

A quanto detto deve aggiungersi che questo tribunale non condivide il percorso motivazionale seguito dal g.u.p. sotto il profilo della valutazione negativa della credibilità e attendibilità del CASTALDO e del suo racconto.

Gli errori nella sua deposizione, poi rettificati (es. in relazione alla circostanza che ARNONE lo avesse difeso in giudizio nel procedimento per estorsione), paiono frutto di un cattivo ricordo dovuto al decorso del tempo, anche perché non sono conducenti a suffragare la sua ricostruzione dei fatti e, per l'effetto, non ne minano la credibilità.

Invero, rispetto all'annullamento della trasmissione, CASTALDO ha riferito di aver preso tale decisione su suggerimento di più persone non meglio identificate, del suo legale (l'avv. CASTRONOVO) e del direttore della rete televisiva, Giovanni MICCICHÉ. Viceversa, ARNONE sostiene che CASTALDO stesso gli avrebbe confessato di avere preso tale decisione perché aveva ricevuto delle pressioni da FONZO.

Orbene, la ricostruzione dei fatti del febbraio 2012 fornita da CASTALDO è più attendibile, in quanto:

- ove egli avesse ricevuto delle minacce dal procuratore aggiunto FONZO, avrebbe potuto tranquillamente denunciarle, atteso che all'epoca non era stato ancora indagato per estorsione;
- ove non avesse voluto denunciarle, non avrebbe comunque avuto motivo di chiamare a conferma della propria versione degli ulteriori testi, trattandosi di confessione che egli avrebbe reso alla presenza esclusiva di ARNONE;
- CASTRONOVO ha confermato di avere genericamente suggerito al giornalista suo assistito di evitare situazioni dalle quali potessero sorgere ulteriori querele a suo carico per diffamazione, proprio come poteva verificarsi ove fosse stata registrata la trasmissione con ARNONE;
- non è schizofrenico il comportamento del MICCICHÉ, il quale, pur sapendo di dover assicurare ad ARNONE lo spazio richiesto su Teleacras, può avere suggerito di non registrare la trasmissione per salvaguardare il suo giornalista di punta da un'ulteriore condanna penale, così massimizzando i benefici per l'emittente (in termini di audience e capitale umano);
- è verosimile che CASTALDO non abbia denunciato ARNONE per i libri di analogo contenuto pubblicati in precedenza, perché non ne conosceva il contenuto e non per timore di essere smentito nella propria versione alternativa dal MICCICHÉ che era ancora in vita: a riprova di ciò, vi è la circostanza secondo cui egli stesso si sia prestato a pubblicizzarli sul proprio giornale online;
- la deposizione del teste LA MENDOLA non smentisce CASTALDO, nella misura in cui prima di deporre il ricordo del teste è stato molto probabilmente inquinato dall'aver più volte riparlato dell'episodio con l'imputato, come da lui stesso ammesso nel corso della deposizione;
- non è credibile che ARNONE abbia appreso che FONZO aveva esercitato delle pressioni sul CASTALDO per non registrare la trasmissione e abbia scelto di non denunciare il fatto, pur essendo già in lotta con la Procura di Agrigento e pur potendosi nell'immediatezza compiere in maniera più efficiente delle indagini a riscontro (es. sentire CASTALDO, acquisire i tabulati telefonici del CASTALDO...).

Rispetto alla cancellazione del comunicato dal giornale online "Sicilia 24h", CASTALDO ha riferito che esso era stato cancellato accidentalmente nel corso dei backup periodici, mentre ARNONE ha sostenuto che la cancellazione del comunicato sarebbe stata posta in essere intenzionalmente dal CASTALDO, quale contropartita all'insabbiatura da parte della Procura di Agrigento dell'indagine a suo carico per tentata estorsione. Preso atto dell'impossibilità di risalire tecnicamente alle diverse condotte di inserimento e cancellazione dei comunicati sul sito "Sicilia 24h", pure in questo caso è meritevole di maggior credito il racconto del CASTALDO, in quanto:

- è pacifico che, nonostante la pendenza del procedimento per estorsione a carico del CASTALDO, egli abbia assecondato la richiesta di ARNONE, pubblicando il comunicato, circostanza che dimostra l'assenza di uno stato di soggezione rispetto al P.M. FONZO;
- il comportamento del CASTALDO che non si è offerto di pubblicare nuovamente il comunicato è neutro, in quanto una simile iniziativa avrebbe esulato dall'ordinaria prassi editoriale (nell'ambito della quale le notizie vengono pubblicate una sola volta) e comunque non risulta essere neppure stata sollecitata da ARNONE;
- altrettanto non significativa è la contestuale pendenza del procedimento per tentata estorsione di CASTALDO, atteso che, al momento della pubblicazione del comunicato (avvenuta dopo l'11/7/12), le persone informate sui fatti avevano già reso dichiarazioni pienamente disculpanti del giornalista, così conducendo le indagini a un punto morto difficilmente superabile, tenuto conto dell'inutilizzabilità ex art. 195 c. 4 c.p.p. dell'annotazione redatta da MOSSUTO; del resto, la tesi di ARNONE necessiterebbe di ipotizzare un complotto cui avrebbero preso parte oltre a CASTALDO e a FONZO anche la persona offesa e le altre persone sentite nel procedimento per estorsione, la P.G. delegata, il P.M. assegnatario e il g.i.p. competente, ma neppure l'imputato ha saputo indicare per quale scopo e in che termini tali soggetti avrebbero preso parte a tale accordo criminoso.

La qualificazione giuridica

In punto di diritto, appare corretta la qualificazione giuridica operata dal P.M., sussistendo tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, aggravato dall'attribuzione di due fatti determinati e dalla commissione a mezzo stampa.

Segnatamente, la intenzionale rappresentazione del CASTALDO, quale giornalista che si sarebbe prestato a non registrare una trasmissione televisiva e a cancellare un comunicato dal proprio giornale per timore delle rappresaglie dell'allora procuratore aggiunto di Agrigento FONZO Ignazio, integra l'offesa all'altrui reputazione richiesta dall'art. 595 c.p.: invero, non pare possibile ipotizzare un'accusa più infamante nei riguardi di un giornalista rispetto a quella di non avere il coraggio di pubblicare notizie scomode per paura delle reazioni (illegittime) dei soggetti presi di mira.

Sussiste l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, in quanto, come già detto, al CASTALDO sono state attribuite due specifiche condotte infamanti, ossia l'annullamento della trasmissione televisiva per ordine del P.M. FONZO e la cancellazione del comunicato in accordo col predetto pubblico ministero.

Sussiste l'aggravante della commissione col mezzo della stampa, poiché la diffamazione è stata arrecata mediante la pubblicazione del libro intitolato "De Bello Fonzico".

3.2. Passando alla determinazione della pena, considerati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., appare congruo comminare ad ARNONE Giuseppe la pena finale di 10 mesi e 25 giorni di reclusione.

Le due condotte diffamatorie (l'una a carico del CASTALDO e l'altra a carico del FONZO) appaiono poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, tenuto conto dell'unicità dello scritto col quale le offese sono state mosse.

Quindi, identificata la condotta più grave nella diffamazione a carico di FONZO, occorre scegliere il tipo di pena da irrogare, avendo il legislatore previsto in alternativa la pena detentiva e quella pecuniaria per l'ipotesi di diffamazione aggravata ex art. 595 c. 3 c.p. In particolare, si ritiene di dover infliggere la pena detentiva, trattandosi di ipotesi di diffamazione di spiccata gravità, tenuto conto della gravità del reato (desunta dalla veemenza con la quale sono state mosse accuse infamanti a CASTALDO e a FONZO, basandosi su circostanze false o non adeguatamente riscontrate) e della capacità a delinquere del reo (desunta dai precedenti penali specifici a carico di ARNONE; cfr. sul punto, Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 12203 del 11/12/2013 Ud. (dep. 13/03/2014) Rv. 260398 – 01: *“In tema di diffamazione a mezzo della stampa l'inflizione della pena detentiva, ancorché condizionalmente sospesa, esige la ricorrenza di circostanze eccezionali”*). Una volta scelto il tipo di pena più afflittivo, la pena prevista per la circostanza più grave (ossia per la commissione del fatto a mezzo stampa) può essere determinata in misura pari al minimo edittale (ossia 6 mesi di reclusione) e non si ritiene necessario aumentarla in ragione della ricorrenza dell'ulteriore circostanza a effetto speciale dell'attribuzione di un fatto determinato.

La pena così determinata dovrà, invece, essere aumentata di 2/3 e quantificata in 10 mesi di reclusione, in ragione dell'aumento previsto per la recidiva ex art. 99 c. 4 c.p.p. Difatti, correttamente il PM ha contestato la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto, al momento della commissione del fatto (11/9/14), l'imputato aveva già riportato quattro condanne definitive per diffamazione, l'ultima delle quali risalente al 2013 (cfr. certificato del casellario giudiziale, nn. 1-4). Inoltre, la condotta *de qua* appare espressione di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'ARNONE, il quale ha delinquito pur essendo già stato condannato per altri reati contro l'onore e, così agendo, ha reso evidente l'inadeguatezza delle pene finora patite nel raggiungere il fine della sua rieducazione.

A titolo di continuazione con l'ulteriore condotta diffamatoria in danno del CASTALDO, la pena base dovrà essere aumentata di 25 giorni di reclusione, non trovando nel caso che ci occupa applicazione l'art. 81 c. 4 c.p. poiché l'imputato non era stato ancora ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa prima della commissione del reato per cui si procede (cfr. certificato del casellario giudiziale in atti e Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22545 del 13/09/2018 Ud. (dep.

23/05/2019) Rv. 276268 – 01: *“Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede”*).

Tenuto conto delle plurime condanne irrevocabili a pena detentiva già riportate, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione condizionale della pena previamente determinata.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p., alla condanna dell'imputato consegue l'obbligo del medesimo di pagare le spese processuali.

3.3. Soffermandoci sulle questioni civili, a mente dell'art. 539 c.p.p. p., al riconoscimento della responsabilità penale per il reato ascrittogli consegue, altresì, la condanna di ARNONE al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili (CASTALDO Calogero Lelio e FONZO Ignazio Giovanni), da liquidarsi in separata sede.

Tenuto conto della richiesta in tal senso del difensore di CASTALDO, l'imputato deve essere sin da ora condannato al pagamento di una provvisionale, risultando già dimostrato il danno non patrimoniale, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, quali l'impiego di un mezzo - il libro "De Bello Fonzico" - idoneo a diffondere il messaggio diffamatorio e l'intrinseca rilevanza dell'offesa all'immagine e alla reputazione professionale del CASTALDO. In particolare, in ragione della modesta diffusione del mezzo diffamatorio, dell'elevata notorietà del diffamante a livello locale e dell'idoneità della condotta a colpire la sfera professionale del diffamato, appare equo quantificare la provvisionale in misura pari a 1.000,00 €.

Infine, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., l'imputato è altresì condannato a rifondere alle parti civili le spese processuali sostenute dalle medesime, quantificate in € 1.710,00 ciascuno per compensi professionali (calcolati tenendo conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e dei valori minimi di cui alle tabelle professionali), oltre a rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.

P.Q.M.

visti gli artt. 533-535 c.p.p.,

dichiara colpevole Giuseppe ARNONE del reato allo stesso ascritto e, applicati gli aumenti di pena per la continuazione e per la contestata recidiva, lo condanna alla pena di 10 mesi 25 giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visto l'art. 538 e ss. c.p.p.,

condanna Giuseppe ARNONE al risarcimento di tutti i danni patiti dalle costituite parti civili (CASTALDO Calogero Lelio e FONZO Ignazio Giovanni), per la cui liquidazione rimette le parti davanti al competente giudice civile;

condanna Giuseppe ARNONE al pagamento, in favore di CASTALDO Calogero Lelio, di una provvisionale immediatamente esecutiva, quantificata in 1.000,00 €;

visto l'art. 541 c.p.p.,

Condanna Giuseppe ARNONE alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili, liquidate in complessivi 3.420,00 € (ossia, 1.710,00 € ciascuno) per compensi professionali, oltre a rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.;

Visto l'art. 544 c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Caltanissetta, 20/9/19

Il giudice

dott.ssa Tiziana Mastrojeni

Tiziana Mastrojeni

16-12-19
T